

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1970

(50^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni: (1)

« Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1305)
(D'iniziativa dei senatori Signorello ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 516
ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le finanze	516
FABIANI	516
MURMURA, relatore	516

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bermani, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Gianquinto, Illuminati, Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Perna, Preziosi, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauero, Turchi e Venanzi.

Intervengono il ministro per i problemi relativi alla attuazione delle Regioni Gatto ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa, per l'interno Pucci e per le finanze Attaguile.

RIGHETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, mo-

(1) Vedi coordinamento nella seduta del 21 gennaio 1971.

dificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1305), di iniziativa dei senatori Signorello ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Signorello,

Del Nero, Pennacchio e De Vito: « Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri il senatore Murmura ha riferito ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge in titolo, proponendo peraltro di modificarlo, sia integrando l'articolo 1 con opportune precisazioni, sia inserendo all'articolo 2 l'indicazione della copertura della spesa per l'esercizio 1971 secondo i suggerimenti della Commissione finanze e tesoro. La discussione del provvedimento è stata rinviata per aderire alla richiesta avanzata dal senatore Fabiani che aveva manifestato la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio sul provvedimento stesso, anche al fine di approntare eventuali emendamenti.

Riprendiamo pertanto la discussione, pregando il collega Murmura di ripetere le sue conclusioni.

M U R M U R A , relatore. Ribadisco il mio favore all'approvazione del disegno di legge, proponendo nello stesso tempo di sostituire all'articolo 1 le parole « fino alla data di entrata in vigore » con le parole « , per qualsiasi periodo, oltre la data di entrata in vigore » e di aggiungere all'articolo 2, secondo il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, l'indicazione della copertura della spesa occorrente per l'esercizio 1971.

A T T A G U I L E , sottosegretario di Stato per le finanze. Quale rappresentante del Governo dichiaro di essere favorevole agli emendamenti testè proposti dal senatore Murmura.

F A B I A N I . Sono anch'io favorevole all'emendamento proposto dal senatore Murmura all'articolo 1, il quale risponde alla esigenza, che ritengo sostanziale, d'inquadrate, in soprannumero rispetto all'organico, tutti gli esecutori aggregati trattenuti nelle bande di cui trattasi fino al 1° gennaio 1968.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banca del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse fino alla data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico delle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Murmura un emendamento tendente a sostituire le parole « fino alla » con le altre « per qualsiasi periodo, non oltre la ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.659.224

per l'anno finanziario 1970, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 2.964.432 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato, sempre dal senatore Murmura, un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.659.224 per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 2.964.432 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli stessi anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Il provvedimento, a mio avviso necessiterebbe di talune ponderate modificazioni di coordinamento, conseguenti agli emendamenti approvati.

Se non vi sono obiezioni, mi riservo di sottoporre alla Commissione, in una prossima seduta, le modificazioni che eventualmente si rendessero necessarie in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.